



## Estratto relativo alle costruzioni di protezione

### Commenti alla nuova ordinanza sulla protezione civile

---

#### 1. Contesto

Il 6 luglio 2016, il Consiglio federale ha dato l'incarico di procedere a una revisione totale della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>1</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). La revisione mira ad ancorare nella legge le direttive del rapporto sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ del 9 maggio 2012 e del relativo rapporto d'attuazione. La nuova LPPC costituisce la base legale per lo sviluppo ulteriore del sistema di protezione della popolazione e di protezione civile in Svizzera e il suo adeguamento a nuovi rischi e minacce. Gli aspetti principali della revisione sono il miglioramento del coordinamento tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni partner in seno al sistema integrato di protezione della popolazione, la modernizzazione e la manutenzione dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione, l'adeguamento del sistema di prestare servizio e d'istruzione nella protezione civile, come pure l'allocazione appropriata delle risorse nel settore delle infrastrutture. L'obiettivo della revisione consiste nel garantire la protezione della popolazione svizzera tenuto conto delle minacce attuali e future. La LPPC riveduta è stata approvata dal Parlamento svizzero nella votazione finale del 20 dicembre 2019.

La revisione totale della LPPC rende necessario un adeguamento di tutte le ordinanze nell'ambito della protezione della popolazione e della protezione civile. Nel campo della protezione civile esistono attualmente diverse ordinanze che disciplinano settori diversi. Si tratta nella fattispecie dell'ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>2</sup> sulla protezione civile (OPCi), dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003<sup>3</sup> sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS), dell'ordinanza del 6 giugno 2008<sup>4</sup> sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU), e dell'ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>5</sup> concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile e dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile (OAMP). Oltre a presentare diverse sovrapposizioni e ridondanze, le succitate ordinanze sono in parte datate e necessitano pertanto anch'esse una revisione.

---

<sup>1</sup> RS 520.1

<sup>2</sup> RS 520.11

<sup>3</sup> RS 520.112

<sup>4</sup> RS 520.14

<sup>5</sup> RS 520.15

Si coglie pertanto l'occasione della revisione totale della LPPC per semplificare anche le ordinanze che regolamentano la protezione civile. Le ordinanze esistenti sono così aggiornate dal punto di vista dei contenuti e riunite in una nuova ordinanza sulla protezione civile unificata. Si tratta in prima linea di un adattamento formale. Modifiche materiali e integrazione di nuove disposizioni esecutive sono apportate solo dove necessario in base alla revisione della LPPC. Considerata la portata delle prescrizioni contenute nella legge, il margine di manovra è tuttavia piuttosto ristretto.

Le ordinanze riviste dovrebbero entrare in vigore assieme alla LPPC.

## 2. Principali aspetti della nuova normativa

La struttura della nuova ordinanza sulla protezione civile rispecchia fortemente quella della LPPC<sup>6</sup> rivista. I capitoli da due a otto concernono le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Disciplinano i presupposti medici necessari per prestare servizio di protezione civile, l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio, i diritti e i doveri dei militi, l'impiego di militi per l'espletamento di compiti federali, gli interventi di pubblica utilità e l'istruzione dei quadri. Le singole disposizioni sono riprese, nel limite del possibile invariate, da varie ordinanze attuali (OAMP<sup>7</sup>, OFGS<sup>8</sup>, OIPU<sup>9</sup>, OPCi<sup>10</sup>). Le novità introdotte con la revisione della LPPC concernono in particolare le disposizioni sull'impiego di militi della protezione civile per l'espletamento di compiti federali.

Il nono capitolo contiene le disposizioni sulle costruzioni di protezione. Come finora, queste sono suddivise in una sezione dedicata agli impianti di protezione e una dedicata ai rifugi. Per semplificarne l'applicazione, le disposizioni relative ai rifugi per beni culturali sono ora riunite in una sezione ad hoc. Sono inoltre state introdotte normative sulla pianificazione cantonale del fabbisogno di impianti di protezione e la disposizione esecutiva relativa al cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi vicini alla protezione civile.

Oltre alle funzioni e ai gradi nella protezione civile e al contenuto del sistema di amministrazione dei corsi, negli allegati sono ora disciplinati anche i contributi forfettari volti a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione per il caso di conflitto armato e il contenuto dell'istruzione dei quadri. Questi ultimi due aspetti, finora regolamentati nelle rispettive istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), conformemente alla nuova LPPC (art. 51 cpv. 3 risp. art. 91 cpv. 10 LPPC) sono ora disciplinati a livello di ordinanza.

## 3. Commento alle singole disposizioni

### Capitolo 1: Oggetto

#### *Articolo 1*

In molti settori la protezione della popolazione è un compito condiviso da diversi organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni partner e da terzi. Il primo capoverso definisce la protezione civile come parte della protezione della popolazione e inserisce al contempo l'OPCi<sup>11</sup> nel contesto normativo. Il secondo capoverso riassume a grandi linee il contenuto dell'ordinanza.

---

<sup>6</sup> RS 520.1

<sup>7</sup> RS 520.15

<sup>8</sup> RS 520.112

<sup>9</sup> RS 520.14

<sup>10</sup> RS 520.11

<sup>11</sup> RS 520.11

## Capitolo 9: Costruzioni di protezione

### Sezione 1: Rifugi

#### **Articolo 70 Numero di posti protetti**

Capoverso 1: per nuove costruzioni si intendono edifici abitativi realizzati su una superficie precedentemente non edificata oppure resa edificabile (p. es. in seguito a una demolizione). Non sono considerate nuove costruzioni:

- ricostruzioni in seguito a danni elementari o incendi, nel senso del ripristino dello stato originale,
- aggiunte (ampliamenti) direttamente collegate con la parte abitativa esistente;
- sopraelevazioni e ristrutturazioni nonché cambiamenti d'utilizzazione;

Secondo la prassi dell'UFPP, per appartamenti o piani loft, il numero di posti protetti viene calcolato considerando un posto protetto ogni 50 m<sup>2</sup> di superficie utile principale. La superficie utile principale è quella che serve a determinare lo scopo e l'uso dell'edificio in senso lato.

Lettera a: rientrano nella categoria degli «edifici abitativi» le case unifamiliari e plurifamiliari, gli appartamenti per la terza età, le case di vacanza, gli appartamenti e i penthouse in alberghi e simili (p. es. residenze) nella misura in cui non hanno carattere alberghiero. A questi si aggiungono alloggi di ogni tipo, che in base alla loro superficie, hanno un evidente carattere abitativo, come ad esempio istituti per minori, case per studenti, internati, alloggi per comunità religiose, alloggi del personale o per richiedenti l'asilo in cui possono essere alloggiate anche persone appartenenti alla popolazione residente permanente. Ciò può essere il caso ad esempio in un alloggio per richiedenti l'asilo o in case per studenti. Non sono considerati abitazioni gli istituti carcerari (penitenziari), poiché le esigenze in materia di sicurezza non possono essere garantite nei rifugi. In caso di uso misto dell'edificio, l'obbligo di costruire un rifugio risp. di versare un contributo sostitutivo sussiste solo per la parte abitativa. Determinante per il calcolo dei posti protetti è il numero dei locali indicati nella domanda di costruzione.

Per i complessi edilizi fa stato il numero totale di locali, indipendentemente dal fatto se sono state inoltrate una o più domande di costruzione (p. es. uno per edificio).

Se in un complesso edilizio non vengono realizzati tutti gli edifici progettati, si ricalcola il numero di posti protetti o il rispettivo contributo sostitutivo.

Lettera b: il termine «ospedali» comprende anche infrastrutture mediche destinate ad accogliere determinate persone, in particolare sanatori, cliniche di riabilitazione, istituti psichiatrici e centri di disintossicazione o di recupero. La locuzione «case per anziani e di cura» comprende tutte le infrastrutture mediche destinate al ricovero stazionario e alla cura di persone impossibilitate a vivere al proprio domicilio per disabilità fisiche o psichiche.

Per «letti di pazienti» s'intendono i letti occupati da pazienti curati in maniera stazionaria. I letti previsti per i trattamenti ambulatoriali, ad esempio nelle cliniche diurne, non sono soggetti all'obbligo di costruire rifugi o di versare contributi sostitutivi.

Capoversi 2–3: per «mezzi locali» s'intendono locali aperti o semi-aperti senza porte, come ad esempio le cucine aperte e i locali con angolo pranzo.

Capoversi 4–5: nell'accezione qui utilizzata, con il termine «terreno» s'intende uno o più fondi (parcelle) tra loro confinanti che appartengono allo stesso proprietario o allo stesso titolare del diritto di superficie (persona fisica o giuridica). Le strade ubicate sul terreno in questione non interrompono il terreno.

Se viene realizzata una nuova costruzione su un terreno già edificato, si ricalcola il numero di posti protetti necessario per l'intero terreno. Nel calcolo sono inclusi, oltre alla nuova costruzione, anche gli edifici già esistenti sul terreno. Si tiene conto sia dei posti protetti che soddisfano le esigenze minime già presenti sul terreno, sia del numero di posti protetti compensati da contributi sostitutivi. Risulta così il numero di posti protetti necessari per il nuovo progetto di costruzione.

Capoverso 6: le spese supplementari riconosciute di un rifugio risultano dalla differenza tra il costo del rifugio (compreso l'equipaggiamento) e il costo di una cantina di stesse dimensioni e stessa altezza dei locali.

Capoverso 7: è difficile che vengano costruiti grandi complessi edilizi nei Comuni con meno di mille abitanti, in particolare nelle regioni periferiche. I Cantoni devono quindi avere la possibilità di realizzare rifugi in questi Comuni al fine di compensare o evitare un deficit di posti protetti.

## **Articolo 71 Eccezioni**

Capoverso 1: per «zone particolarmente minacciate» s'intendono soprattutto le zone minacciate da smottamenti, frane, inondazioni e piene. Costituiscono un caso particolare anche gli insediamenti particolarmente esposti al rischio d'incendio, ad esempio se sono situati nelle immediate vicinanze di depositi di materiale altamente infiammabile, di cisterne o stazioni di servizio. Si deve inoltre tenere conto di problemi strutturali, ad esempio dovuti a terreni poco portanti. Occorre sottolineare che queste eccezioni non comportano l'esenzione dall'obbligo di versare contributi sostitutivi.

Capoverso 2: per «edifici isolati» s'intendono edifici abitati solo temporaneamente, che sono accessibili in modo limitato o che non sono raggiungibili tutto l'anno (p. es. alpeggi, baite di montagna, capanne del CAS). Contrariamente a quanto statuito nel capoverso 1, in questi casi i Cantoni possono esentare i proprietari sia dall'obbligo di costruire un rifugio, sia dal versare contributi sostitutivi.

Capoverso 3: al fine di regolamentare la gestione della costruzione di rifugi, i piani d'attribuzione e la realizzazione di costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative in materia (art. 75 lett. a e b LPPC<sup>43</sup>). Rientrano nella gestione della costruzione di rifugi anche i casi particolari che prevedono l'esenzione dall'obbligo di costruire. Nei casi in cui non avrebbe senso realizzare un rifugio, viene riscosso un contributo sostitutivo. Le condizioni quadro sono fissate dall'UFPP.

---

<sup>43</sup> RS 520.1

## **Articolo 72 Rifugi in comune**

Capoverso 1: i Cantoni possono ordinare la realizzazione di un rifugio in comune quando diversi committenti costruiscono edifici abitativi su uno stesso terreno situato in una zona di valutazione con un deficit di posti protetti. Il Cantone o il Comune stabilisce nella licenza edilizia la procedura da seguire nel caso di una successiva soppressione del rifugio in comune.

Capoverso 2: affinché la disponibilità dei posti protetti sia garantita in tempo utile, i rifugi in comune devono essere realizzati al più tardi dopo tre anni dall'inizio della costruzione del primo edificio.

Capoverso 3: se nell'ambito della realizzazione di un complesso edilizio non vengono costruiti tutti gli edifici progettati, si ricalcola il numero dei posti protetti da realizzare o l'ammontare del rispettivo contributo sostitutivo. L'ammontare della garanzia deve essere adeguato di conseguenza.

## **Articolo 73 Equipaggiamento dei rifugi**

Capoverso 1: affinché i rifugi possano essere preparati tempestivamente per l'occupazione, occorre procurare il materiale necessario per un soggiorno prolungato (letti, latrine a secco). Di principio questo materiale deve essere disponibile al momento del collaudo finale.

Capoverso 2: dato che fino al 1987 non era obbligatorio equipaggiare i rifugi, il materiale necessario per i rifugi costruiti prima di tale anno deve essere procurato solo su relativo ordine del Consiglio federale. In questa disposizione il Consiglio federale stabilisce anche i relativi termini.

Capoverso 3: in caso di valutazione del terreno secondo l'articolo 70 capoversi 4 e 5, i rifugi esistenti che soddisfano le esigenze minime ma che non sono equipaggiati possono essere tenuti in considerazione nel bilancio dei posti protetti del relativo terreno a condizione che vengano equipaggiati con il materiale necessario. L'assunzione dei costi deve essere disciplinata nell'ambito della licenza edilizia.

Capoverso 4: per l'equipaggiamento degli ospedali, delle case anziani e di cura valgono esigenze speciali. Queste sono stabilite dall'UFPP. Sono considerate ospedali anche le cliniche psichiatriche.

Capoverso 5: l'equipaggiamento è parte integrante del rifugio e deve quindi essere immagazzinato nel rifugio stesso oppure nelle sue immediate vicinanze. Se il materiale non viene immagazzinato direttamente nel rifugio, al suo interno occorre perlomeno indicarne l'ubicazione esatta.

Capoverso 6: secondo l'articolo 75 lettera a LPPC<sup>44</sup>, il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare l'equipaggiamento dei rifugi.

## **Articolo 74 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione**

Capoverso 1: le misure di gestione permettono di raggiungere un bilancio equilibrato tra fabbisogno e offerta di posti protetti. Per il calcolo fa stato il numero di abitanti residenti permanenti al momento della pianificazione, tenuto conto dell'evoluzione dell'edilizia e demografica. Fanno parte della popolazione residente permanente:

- i cittadini svizzeri che hanno il loro domicilio legale nel Comune;
- gli stranieri residenti nel comune;
- i dimoranti annuali;

---

<sup>44</sup> RS 520.1

- i membri dei corpi diplomatici e consolari, i funzionari internazionali e le loro famiglie.

I dimoranti annuali sono stranieri in possesso di un permesso di dimora di più di un anno.

Capoverso 2: i dettagli relativi alla completezza e alla rimodernabilità sono regolati dall'UFPP (art. 74 cpv. 6).

Capoverso 3: una zona di valutazione deve essere definita in modo tale che per ogni abitante sia disponibile un posto protetto completo, raggiungibile in tempo utile dal proprio domicilio. Le zone di valutazione possono anche oltrepassare i confini comunali.

Capoversi 4 e 5: i dati di base per la gestione della costruzione di rifugi devono essere regolarmente aggiornati (rilevamento della popolazione residente permanente e attività edilizia). Per tenere conto dell'evoluzione demografica e dell'attività edilizia, i piani di attribuzione devono essere periodicamente aggiornati. A tal fine i Cantoni utilizzano le loro soluzioni informatiche e le loro interfacce con il controllo degli abitanti. L'UFPP necessita di un quadro del bilancio dei posti protetti (rapporto tra popolazione residente permanente e posti disponibili), in particolare per valutare lo stato della protezione collettiva della popolazione e adottare le misure necessarie in caso di deficit o di eccedenza di posti protetti.

Capoverso 6: per garantire un procedimento unitario, l'UFPP emana direttive per la gestione della costruzione dei rifugi e dei piani d'attribuzione.

### **Articolo 75 Contributi sostitutivi**

Capoverso 1: i contributi sostitutivi sono versati dai proprietari al Cantone (cfr. art. 61 cpv. 1 e 2 e art. 62 cpv. 2 LPPC<sup>45</sup>). Come finora i contributi devono essere versati al più tardi tre mesi dopo l'inizio dei lavori di costruzione. Questo per tenere conto delle procedure amministrative interne dei Cantoni, che possono fatturare i contributi sostitutivi solo dall'inizio dei lavori di costruzione.

Capoverso 2: la fascia in cui si situa l'ammontare dei contributi sostitutivi si basa sulla media dei costi supplementari risultanti dalla realizzazione, in condizioni ottimali, di rifugi con da 25 fino a 100 posti protetti. I costi supplementari sono calcolati come segue: costi complessivi del rifugio (compresi componenti ed equipaggiamento), detratti i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza dei locali.

Capoverso 3: questa disposizione risulta dal fatto che la proprietà è trasferita al nuovo proprietario con tutti i diritti e gli obblighi ad essa connessi.

### **Articolo 76 Utilizzo dei contributi sostitutivi**

I contributi sostitutivi devono essere utilizzati principalmente per finanziare i rifugi pubblici e per rimodernare i rifugi pubblici e privati. Il rimodernamento è finalizzato a mantenere la funzione protettiva di un rifugio. Vi rientrano misure volte a conservare la sostanza, come la riparazione o la sostituzione delle installazioni tecniche e della sostanza della costruzione. Le installazioni tecniche comprendono in particolare il sistema di ventilazione con tutti i suoi componenti come valvola di sovrappressione, apparecchio di ventilazione e filtro; nel caso di rifugi di grandi dimensioni anche il relativo gruppo elettrogeno. La sostanza della costruzione comprende l'involucro in calcestruzzo e la porta blindata con la guarnizione. Tutti i costi cagionati dal rimodernamento di queste parti possono essere coperti con i contributi sostitutivi.

Di regola i rifugi privati sono utilizzati per scopi estranei alla protezione civile, ad esempio come depositi, cantine, locali hobby o rimesse nel caso di grandi rifugi. Ciò è consentito ai sensi dell'articolo 106. Tuttavia, le installazioni eseguite a tal fine e

---

<sup>45</sup> RS 520.1

che non hanno alcun legame con la funzione protettiva (p. es. illuminazione, arredamento, ecc.), non possono essere finanziate per mezzo di contributi sostitutivi. Lo stesso vale per i costi cagionati dall'inosservanza dell'obbligo di diligenza o dal danneggiamento del rifugio in violazione alle disposizioni legali da parte del proprietario (p. es. foratura dell'involucro di calcestruzzo per il fissaggio di installazioni, smontaggio della porta blindata, ecc.).

La manutenzione del rifugio compete al proprietario (art. 65 LPPC<sup>46</sup>). Per i rifugi privati si tratta di i costi esigui per sporadici lavori di pulizia e piccoli controlli (p. es. valvola della ventilazione, cardini delle porte, ecc.). I costi di manutenzione dei rifugi pubblici sono a carico del Cantone o del Comune in quanto proprietario. Neppure questi costi possono essere finanziati per mezzo di contributi sostitutivi.

Si deve garantire che siano disponibili mezzi sufficienti per lo scopo principale dei contributi sostitutivi, ossia il finanziamento di rifugi pubblici dei comuni e la realizzazione e il rimodernamento dei rifugi privati. Solo i mezzi rimanenti dopo l'adempimento di questi compiti possono essere utilizzati per altri scopi. Vi rientrano gli scopi citati nell'articolo 62 capoverso 3 LPPC, ad esempio i cambiamenti di destinazione per scopi vicini alla protezione civile e i compiti formativi. Per «cambiamenti di destinazione per scopi vicini a quelli della protezione civile» s'intende un cambiamento di destinazione in seguito al quale un impianto non viene più utilizzato come tale, ma per altri compiti della protezione civile o a favore delle organizzazioni partner della protezione della popolazione (p. es. cambiamento di destinazione in rifugio pubblico o deposito del materiale dei pompieri). La funzione protettiva dell'impianto è mantenuta.

Il terzo capoverso definisce la locuzione «compiti formativi». Non vi rientrano i progetti relativi alle infrastrutture, come, la costruzione o il rimodernamento di centri d'istruzione.

### **Articolo 77 Prescrizione del diritto d'imposizione di contributi sostitutivi**

Per «imposizione di contributi sostitutivi» s'intende la determinazione dell'importo dovuto.

Capoverso 1: il diritto d'imposizione dei contributi sostitutivi si prescrive come finora a dieci anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

Capoverso 2: come è già il caso con la normativa attuale, la prescrizione viene sospesa per la durata di una procedura d'opposizione o di ricorso, come pure fintanto che una delle parti tenute al pagamento non sia domiciliata in Svizzera.

Capoverso 3: la normativa concernente l'interruzione della prescrizione corrisponde per analogia al diritto attuale.

Capoverso 4: invariata rimane anche la regola secondo cui il diritto all'imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici anni dall'inizio dei lavori di costruzione.

### **Articolo 78 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi**

Per «riscossione di contributi sostitutivi» s'intende il prelievo effettivo dell'importo stabilito (p. es. tramite fatturazione).

Capoverso 1: le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono come finora dieci anni dopo l'entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.

Capoverso 2: rimane invariata anche la regolamentazione della sospensione e dell'interruzione della prescrizione.

---

<sup>46</sup> RS 520.1

## **Articolo 79 Approvazione dei progetti di rifugi**

La procedura e le condizioni per il rilascio della licenza edilizia e quindi anche per la realizzazione di un rifugio sono di competenza dei Cantoni, che possono così provvedere a un bilancio equilibrato di posti protetti sul loro territorio. Il termine «rifugi» comprende sia i rifugi pubblici che quelli privati.

## **Articolo 80 Controllo finale**

Il rispetto delle prescrizioni tecniche è un presupposto imprescindibile per la prontezza d'esercizio dei rifugi. Per questo motivo i Cantoni devono disciplinare il controllo finale per i nuovi rifugi.

## **Articolo 81 Controllo periodico dei rifugi**

Capoverso 1: i Cantoni devono provvedere affinché i rifugi vengano controllati periodicamente al fine di garantirne la prontezza d'esercizio. Questo compito può essere svolto da militi della protezione civile nell'ambito dei corsi di ripetizione o da impiegati degli uffici responsabili della protezione civile. Può anche essere affidata a terzi, ad esempio a imprese private provviste delle conoscenze tecniche necessarie nell'ambito delle costruzioni di protezione civile. Competenze e responsabilità rimangono sempre del Cantone.

Capoverso 2: in base all'attuale situazione nell'ambito della politica di sicurezza e alla scarsa probabilità che la Svizzera sia coinvolta in un conflitto armato, per i controlli è sufficiente un intervallo di dieci anni. Di regola viene controllato un decimo dei rifugi all'anno, così che in un periodo di dieci anni vengono controllati tutti. I Cantoni sono tuttavia liberi di stabilire intervalli più brevi.

Capoverso 3: per garantire una procedura unitaria a livello nazionale, l'UFPP disciplina le condizioni quadro per il controllo periodico dei rifugi. Questo anche tenuto conto del fatto che la Confederazione emana prescrizioni tecniche per la realizzazione e l'equipaggiamento dei rifugi.

Capoverso 4: su relativa richiesta i Cantoni informano l'UFPP in merito ai controlli effettuati affinché questi possa farsi un'idea del numero di rifugi controllati e di quelli pronti all'esercizio, e quindi di quelli disponibili a livello nazionale. A tal fine i Cantoni riassumono le valutazioni dei Comuni e delle Regioni in una panoramica e la trasmettono all'UFPP.

## **Articolo 82 Soppressione di rifugi**

Capoverso 1: i rifugi che non soddisfano più le esigenze minime non offrono una protezione adeguata. Le esigenze minime sono statuite nell'articolo 104.

Capoverso 2: a determinate condizioni possono essere soppressi anche rifugi che soddisfano le esigenze minime.

Lettera a: si ritiene che la ristrutturazione di un edificio venga eccessivamente ostacolata quando il mantenimento del rifugio è in netto contrasto con l'esecuzione di misure edilizie indispensabili e l'onere finanziario necessario al mantenimento del rifugio supera i costi supplementari di una sostituzione reale.

La ristrutturazione di un edificio è resa impossibile in particolare quando il volume liberato dalla soppressione del rifugio è indispensabile alla ristrutturazione (p. es. per sostituire un serbatoio interrato).

Lettera b: per «zone particolarmente minacciate» s'intendono soprattutto le zone minacciate da smottamenti, frane, inondazioni e piene. Costituiscono un caso peculiare anche gli insediamenti particolarmente esposti al rischio d'incendio, ad esempio se sono situati nelle immediate vicinanze di depositi di materiale altamente infiammabile, di cisterne o stazioni di servizio. Si deve inoltre tenere conto di problemi strutturali, ad esempio dovuti a terreni poco portanti.



Lettera c: per valutare se in un Comune o in una zona di valutazione sussiste un'eccedenza di posti protetti, occorre considerare l'attuale bilancio dei posti protetti e la futura evoluzione demografica e dell'edilizia nel campo degli alloggi (cfr. art. 74 cpv. 3-4).

Lettera d: per definire concretamente che cosa si intende con «eccessivamente», ci si può basare sui seguenti valori di riferimento:

- piccoli rifugi fino a 25 posti protetti: i costi di rimodernamento superano del 30-50 per cento i costi supplementari per la realizzazione del rifugio;
- rifugi con più di 25 posti protetti: i costi di rimodernamento superano i costi supplementari per la realizzazione del rifugio.

Di principio non sussiste il diritto alla soppressione dei rifugi.

Capoversi 3-5: se un proprietario rende inutilizzabile di propria iniziativa un rifugio e quindi procede de facto alla sua soppressione, contravviene all'obbligo di costruire un rifugio. In questi casi il Cantone può ordinare il ripristino del rifugio a spese del proprietario. Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente chiede al proprietario il versamento di un contributo sostitutivo a compensazione dei posti protetti persi.

Capoverso 6: al fine di garantire una prassi unitaria a livello nazionale, l'UFPP disciplina le condizioni quadro per la soppressione dei rifugi.

## **Sezione 2: Rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale**

### ***Articolo 83 Esame e approvazione dei progetti***

Capoverso 1: per realizzare e rimodernare rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale secondo l'inventario della protezione dei beni culturali, occorre l'approvazione dell'UFPP. D'un canto perché questo si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di tali rifugi, d'altro canto perché ha la competenza di disciplinare i dettagli della progettazione.

Capoverso 2: la definizione di bene culturale è stabilita nella legge federale del 20 giugno 2014<sup>47</sup> sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC).

Capoverso 2 lettera a: il rifugio deve essere indispensabile per depositarvi beni culturali, in particolare per ragioni di spazio. L'immagazzinamento in un rifugio per beni culturali è da considerare indispensabile quando le condizioni di immagazzinamento alternative non sono ottimali (p. es. clima sfavorevole o mancanza di sicurezza).

Capoverso 2 lettera b: per evitare rischi per i beni culturali, occorre dapprima identificare i possibili pericoli. A tal fine svolgono un ruolo importante le carte indicative dei pericoli e le carte dei pericoli allestite dai Cantoni. I livelli di pericolo sono dedotti dall'intensità e dalla probabilità (o periodicità) dei singoli tipi di pericolo secondo il cosiddetto diagramma «Intensità-Probabilità» («Raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e i pericoli naturali», Ufficio federale dello sviluppo del territorio, Berna 2005).

Per quanto attiene alla protezione dai pericoli naturali (p. es. vento, grandine, frane, neve, valanghe, smottamenti, caduta di massi o ghiaccio), si considera che un rifugio realizzato conformemente alle Istruzioni tecniche concernenti la costruzione e il dimensionamento delle costruzioni di protezione (ITC) 2017 offre sufficiente protezione a condizione che sia situato in una zona segnata in bianco sulla carta dei pericoli.

---

<sup>47</sup> RS 520.3

Nelle zone contrassegnate in rosso o blu sulla carta dei pericoli non si possono costruire rifugi per beni culturali. La realizzazione nelle zone gialle o a righe giallo-bianche è ammessa eccezionalmente a condizione che vengano adottate misure di protezione supplementari. Le norme SIA 261:2014 «Azioni sulle strutture portanti» e SIA 269:2011 «Basi per la conservazione delle strutture portanti» devono inoltre essere rispettate.

Capoverso 2 lettera e: il piano d'emergenza deve permettere una reazione rapida ed efficace. A seconda del luogo, dell'edificio e della situazione si deve tenere conto di rischi diversi. Di principio un concetto d'emergenza dovrebbe comprendere un'analisi dei pericoli, misure preventive, un controllo periodico e misure in vista della gestione degli eventi dannosi.

Si deve inoltre garantire per mezzo di misure organizzative che i rifugi per beni culturali siano mantenuti anche in caso di un'eventuale avvicendamento di proprietari.

#### **Articolo 84 Esigenze minime dei rifugi per beni culturali**

Capoverso 1: i rifugi per beni culturali servono in primo luogo a proteggere beni, e non persone. Per questo motivo non devono disporre di una protezione dalle radiazioni radioattive o da aggressivi chimici o biologici.

Capoversi 2 e 3: i rifugi per beni culturali devono resistere indenni a eventi naturali con un periodo di ritorno fino a trecento anni. Per gli eventi più rari, con un periodo di ritorno fino a mille anni, i danni dovrebbero essere limitati a una misura accettabile allestendo un concetto d'emergenza basato sul tempo d'intervento disponibile. Per gli eventi per i quali il tempo d'intervento potrebbe essere troppo breve (p. es. terremoto), si devono prevedere sin dall'inizio misure edilizie supplementari.

Capoverso 4: in previsione di possibili effetti dannosi, in particolare di terremoti e altri pericoli naturali rilevanti, i rifugi per beni culturali devono essere realizzati conformemente allo stato attuale della tecnica e rientrare perlomeno nella classe di costruzione II (SIA 261, numero 16.3, caratteristica «beni e installazioni di particolare valore»).

Capoverso 5: i beni culturali devono essere depositati in modo protetto per un periodo possibilmente lungo. Per questo motivo i rifugi destinati ad ospitarli devono essere realizzati per un periodo d'utilizzo di almeno cento anni.

Capoverso 6: l'UFPP può disciplinare i dettagli e altre esigenze specifiche per la protezione dei beni culturali come ad esempio l'utilizzo di vernici speciali.

#### **Articolo 85 Arredo dei rifugi per beni culturali**

Un arredamento adeguato che permetta il deposito corretto dei beni culturali è indispensabile per la loro conservazione a lungo termine. Consente inoltre una gestione e un uso ottimale da parte delle istituzioni.

#### **Articolo 86 Assunzione dei costi supplementari riconosciuti**

Come finora la Confederazione si assume i cosiddetti «costi supplementari riconosciuti» per la costruzione e l'arredo dei rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale. D'ora in avanti la Confederazione si assume anche i costi per l'arredo di questi rifugi (art. 91 cpv. 5 LPPC<sup>48</sup>).

Capoversi 1, 4 e 5: se un finanziamento è già stato richiesto o assicurato, la Confederazione ha la possibilità di rifiutare di assumere una parte o la totalità dei costi supplementari. Lo stesso vale nel caso in cui le condizioni e gli oneri legati all'approvazione non sono stati rispettati (p. es. in presenza di lacune procedurali o mancato rispetto del programma di realizzazione). Ha inoltre la possibilità di chiedere la restituzione di importi già versati. L'approvazione e la conferma del finanziamento da par-

---

<sup>48</sup> RS 520.1

te della Confederazione si basano su un progetto d'esecuzione completo e definitivo, permettendo così di passare rapidamente alla fase di realizzazione. Se per motivi plausibili l'inizio dei lavori deve essere rimandato, rendendo impossibile il rispetto del termine di due anni, il progetto deve essere sottoposto ancora una volta per approvazione.

Capoversi 2 e 3: di principio la Confederazione finanzia i rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale versando un importo forfettario per metro quadrato. La forfettizzazione del contributo federale corrisponde alla prassi attuale. Nei casi in cui i costi risultano particolarmente elevati, ad esempio a causa di un terreno difficile o dell'integrazione di un rifugio in un edificio già esistente, oppure sono nettamente inferiori, è possibile conteggiare i costi effettivi.

### **Articolo 87 Controllo finale**

Il controllo finale dei rifugi per beni culturali nuovi o rimodernati corrisponde al controllo finale effettuato negli impianti di protezione (vedi commento all'art. 100).

### **Articolo 88 Controllo periodico**

Il controllo periodico dei rifugi per beni culturali può aver luogo nell'ambito del controllo periodico dei rifugi o di quello degli impianti di protezione.

Dato che i rifugi per beni culturali devono soddisfare esigenze particolari in relazione alla costruzione e all'arredo, l'UFPP può prescrivere dei punti di controllo specifici.

### **Articolo 89 Soppressione**

I proprietari di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale da sopprimere o destinare ad altro uso presentano una relativa domanda tramite l'organo cantonale responsabile. L'UFPP esamina la domanda e decide in merito.

## **Sezione 3: Impianti di protezione**

### **Articolo 90 Scopo e utilizzo degli impianti di protezione**

Capoverso 1: i posti di comando (PC) sono ubicazioni di condotta protette per gli organi di condotta comunali, regionali e cantonali. Di regola, i grandi impianti combinati ospitano sia il comando delle organizzazioni di protezione civile, sia un organo di condotta, che utilizzano parti del PC in comune.

Capoverso 2: gli impianti d'apprestamento (IAP) sono basi logistiche per l'alloggio protetto del personale e il deposito del materiale delle formazioni d'intervento della protezione civile, in particolare del supporto tecnico. Di regola fungono da ubicazioni per l'entrata in servizio, l'organizzazione e la condotta in caso d'intervento o per lo svolgimento di corsi di ripetizione.

Capoverso 3: i centri sanitari protetti (CSP) e gli ospedali protetti (osp prot) sono impianti di protezione del servizio sanitario. In essi deve essere possibile alloggiare e assistere i pazienti. Servono dunque da ampliamento delle capacità quando le strutture in superficie non sono più sufficienti. In caso di conflitto armato i CSP e gli osp prot possono completare e rafforzare i servizi della sanità pubblica. Gli impianti di protezione devono quindi essere pronti ad essere utilizzati per questi scopi in caso d'evento. Altri usi sono ammessi solo nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106.

## **Articolo 91 Pianificazione cantonale del fabbisogno**

La pianificazione del fabbisogno serve ai Cantoni per verificare periodicamente il proprio fabbisogno di impianti di protezione. Nella pianificazione essi indicano per ogni singolo impianto di protezione se è ancora necessario. Secondo l'articolo 69 capoverso 2 LPPC<sup>49</sup>, la pianificazione del fabbisogno deve essere approvata dall'Ufficio federale della protezione della popolazione.

La soppressione di impianti di protezione si basa sulla pianificazione del fabbisogno. L'UFPP decide in merito alla soppressione o alla dismissione in base a tale pianificazione (art. 102). Progetti per la realizzazione e rimodernamento di impianti di protezione sottostanno all'approvazione dell'UFPP (art. 96). La Confederazione si assume inoltre i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione (art. 91 cpv. 2 LPPC). Si assume i costi per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche degli impianti di protezione dismessi (art. 91 cpv. 2 e 3 LPPC). La pianificazione del fabbisogno serve quindi all'UFPP per valutare le domande di realizzazione, rimodernamento, soppressione e dismissione nonché le domande di assunzione dei costi supplementari (vedi il commento all'art. 94).

Secondo l'articolo 68 capoverso 4 LPPC, il Consiglio federale può trasmettere all'UFPP competenze legislative per disciplinare dettagli tecnici nel campo della pianificazione del fabbisogno.

## **Articolo 92 Pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione delle organizzazioni di protezione civile e degli organi di condotta**

Capoverso 1: conformemente a quanto statuito nell'articolo 67 LPPC<sup>50</sup>, esistono i seguenti quattro tipi di impianti di protezione: posti comando (PC), impianti d'apprestamento (IAP), centri sanitari protetti (CSP) e ospedali protetti (osp prot).

I PC e gli IAP sono ulteriormente suddivisi per tipo. La distinzione dipende dalle dimensioni (superficie totale, superficie del locale attrezzi) e dallo spazio disponibile (letti per il personale, impianti sanitari e altre installazioni). Si distinguono tre tipi di PC: PC tipo I (impianto più grande) e PC tipo II e IIrid (impianti di piccole dimensioni), e cinque tipi di IAP: IAP tipo I\* e I (impianti di grandi dimensioni), IAP tipo II\* e II (impianti di dimensioni medie) e tipo III (impianti più piccoli).

Finora si distingueva tra impianti di protezione «attivi» (in prontezza d'esercizio normale) e «inattivi» (in prontezza d'esercizio ridotta). Il numero di organizzazioni e di effettivi è tuttavia in continua diminuzione a causa di misure amministrative e organizzative (fusione di comuni, regionalizzazioni e cantonalizzazioni). Questa evoluzione si ripercuote sul numero di impianti di protezione necessari e utilizzati, ad eccezione della riserva strategica per il caso di conflitto citata al capoverso 2

Inizialmente il numero e le dimensioni degli impianti di protezione (PC e IAP) era calcolato in base agli effetti regolamentari delle organizzazioni di protezione civile. In conseguenza della riforma attuata con il cambio del millennio (Concetto protezione della popolazione 2001, revisioni di LPPC e OPCi), a causa delle riorganizzazioni sopracitate e all'orientamento quasi esclusivo sulla gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza, gli effettivi sono passati dai previsti 120'000 militi agli attuali 75'000. Per gli stessi motivi è diminuito anche il numero degli organi di condotta, così che attualmente sono disponibili troppi PC. Questo tenuto conto anche del fatto che fondamentalmente in caso di conflitto armato si userebbero le stesse strutture di condotta.

---

<sup>49</sup> RS 520.1

<sup>50</sup> RS 520.1

Il numero di impianti di protezione dipende dal fabbisogno e dalle necessità dei Cantoni; vale inoltre il principio di un'equa distribuzione su tutto il territorio nazionale. A tal fine sono emanate delle direttive.

La protezione civile è l'unica organizzazione partner del sistema integrato della protezione della popolazione che, conformemente agli articoli 31 e 32 LPPC, può essere potenziata per il caso di conflitto armato. Ciò significa che deve essere disponibile un alloggio protetto per il 30% circa di militi supplementari. Per questo motivo una relativa riserva di IAP deve essere tenuta a disposizione in prontezza d'esercizio ridotta.

Capoverso 2: per tenere conto delle differenti condizioni vigenti nei Cantoni, su domanda motivata l'UFPP può approvare una pianificazione del fabbisogno che diverge dalle disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b. La differenza non deve tuttavia superare il 50%.

Capoverso 3: secondo l'articolo 69 LPPC, i Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione. I proprietari e i detentori devono provvedere affinché, su relativo ordine della Confederazione, gli impianti di protezione possano essere messi in esercizio (art. 73 LPPC). I Cantoni si adoperano affinché i proprietari ottemperino a tale obbligo.

### ***Articolo 93 Pianificazione del fabbisogno per gli impianti di protezione del servizio sanitario***

Attualmente è in fase di elaborazione una nuova strategia e un relativo concetto per lo sviluppo e l'uso futuro degli impianti del servizio sanitario (ospedali protetti e centri sanitari protetti). Le attuali disposizioni rimangono pertanto in vigore fino a che non sarà disponibile il concetto in base al quale i Cantoni potranno effettuare la loro pianificazione del fabbisogno. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 99 capoverso 4 LPPC<sup>51</sup> si applicano anche agli impianti di protezione del servizio sanitario

### ***Articolo 94 Approvazione della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni***

La pianificazione del fabbisogno dei Cantoni continuerà anche in futuro a sottostare all'approvazione dell'UFPP (art. 69 cpv. 2 LPPC<sup>52</sup>). Secondo l'articolo 68 capoverso 2 LPPC, il Consiglio federale disciplina la pianificazione del fabbisogno, che deve pertanto fondarsi sui criteri definiti dalla Confederazione. Quest'ultima infatti non solo partecipa alle spese di manutenzione versando dei contributi forfettari, ma si assume anche i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento degli impianti di protezione nonché i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione dismessi, a meno che non continuino ad essere utilizzati per scopi di protezione civile o adibiti ad altro uso dalle autorità competenti o da terzi (art. 91 cpv. 3 LPPC).

D'ora in avanti la Confederazione si assumerà quindi costi supplementari, in particolare per il rimodernamento e l'equipaggiamento, e verserà contributi forfettari per la manutenzione, solo per gli impianti di protezione che figurano nella pianificazione del fabbisogno approvata dall'UFPP (art. 91 cpv. 7 LPPC). In mancanza di una pianificazione cantonale del fabbisogno approvata dall'UFPP o di un'approvazione da parte dell'UFPP, non verranno versati contributi federali. La LPPC prevede un termine transitorio per permettere ai Cantoni di sottoporre la loro pianificazione del fabbisogno (art. 99 cpv. 4 LPPC).

Il secondo capoverso di questa disposizione fornisce alla Confederazione uno strumento per adottare misure in assenza della pianificazione del fabbisogno o per il caso in cui questa non venga accettata. In questi casi può rifiutare di approvare le domande di realizzazione, rimodernamento, soppressione o cambiamento di destinazione.

---

<sup>51</sup> RS 520.1

<sup>52</sup> RS 520.1

### **Articolo 95 Realizzazione e rimodernamento di impianti di protezione**

La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento degli impianti di protezione (art. 91 cpv. 2 LPPC<sup>53</sup>). Si assume inoltre i costi dello smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione dismessi (art. 91 cpv. 3 LPPC). Per questo motivo l'autorità esecutiva a livello federale (UFPP) necessita della competenza di disciplinare gli aspetti tecnici e amministrativi della realizzazione e del rimodernamento degli impianti di protezione.

### **Articolo 96 Approvazione di progetti di impianti di protezione**

L'UFPP emana disposizioni esecutive in cui disciplina le direttive tecniche e amministrative nonché la procedura per la realizzazione e il rimodernamento di impianti di protezione.

### **Articolo 97 Equipaggiamento degli impianti di protezione**

L'UFPP emana disposizioni esecutive per l'equipaggiamento degli impianti di protezione, in particolare per l'equipaggiamento standard secondo il tipo, le dimensioni e lo scopo d'utilizzo degli impianti (vedi art. 92 e 93) nonché le esigenze relative ai componenti d'equipaggiamento.

### **Articolo 98 Assunzione dei costi supplementari riconosciuti**

La realizzazione e il rimodernamento di un impianto di protezione si suddivide nelle seguenti fasi e tappe: progettazione (avamprogetto, progetto di costruzione), richiesta di offerte (messa a concorso, confronto delle offerte, assegnazione) e realizzazione (esecuzione, messa in esercizio, conclusione, liquidazione).

Come finora la Confederazione si assume i cosiddetti «costi supplementari riconosciuti» per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento degli impianti di protezione (art. 91 cpv. 2 LPPC<sup>54</sup>).

Dato che di regola gli impianti di protezione sono realizzati al piano cantina e fungono quindi da fondamenta dell'edificio, la Confederazione si assume solo i costi supplementari riconosciuti. Questi sono calcolati deducendo dai costi dell'impianto di protezione i costi di una normale cantina di stessa superficie e altezza dei locali.

L'UFPP può rifiutare l'assunzione di parte o della totalità dei costi supplementari se è già stato chiesto o assicurato un finanziamento oppure se le condizioni e gli oneri legati al progetto non sono stati rispettati (p. es. in caso di lacune procedurali o se la tabella di marcia per la realizzazione non è stata rispettata).

Per evitare ritardi o che il progetto non venga realizzato, viene fissato un termine per l'inizio dei lavori. Se i lavori di realizzazione non iniziano entro tale termine, il diritto al rimborso dei costi supplementari decade. Se si intende lo stesso realizzare il progetto, si dovrà presentare una nuova domanda.

L'accordo su un tetto massimo dei costi o sull'importo forfettario del contributo federale corrisponde alla prassi applicata finora.

Se viene inoltrata una documentazione di progetto dettagliata corredata di una ricapitolazione esaustiva e precisa dei costi e delle offerte delle imprese, d'ora in avanti l'UFPP può accordarsi con il committente e il Cantone per un'assunzione dei costi sotto forma di tetto massimo dei costi o di importo forfettario.

Può accordarsi con il committente per un prezzo forfettario per una singola prestazione, per una parte dell'opera o per la sua totalità. Il forfait consiste in un importo

---

<sup>53</sup> RS 520.1

<sup>54</sup> RS 520.1

fisso; la remunerazione dovuta non è fissata in base alla quantità. I prezzi forfettari sono adattati al rincaro.

Il tetto di costo massimo è il prezzo massimo che l'UFPP è tenuto a versare per i lavori e le prestazioni definite. Il committente risp. i progettisti incaricati sono responsabili del rispetto del tetto massimo. I lavori che generano costi supplementari devono essere immediatamente segnalati e necessitano della preventiva approvazione scritta da parte delle autorità competenti.

L'UFPP emana disposizioni esecutive in cui disciplina le direttive tecniche e amministrative nonché la procedura per la realizzazione e il rimodernamento di impianti di protezione (cfr. art 95).

### **Articolo 99 Contributi forfettari volti a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato**

Come finora, la Confederazione continua a versare contributi forfettari annui per la manutenzione degli impianti di protezione. Si tratta di una sorta di contributi di base volti ad assicurare la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato (art. 91 LPPC<sup>55</sup>).

Per quanto attiene alla categoria, al tipo e alle dimensioni degli impianti di protezione vedi i commenti all'articolo 92. Per quanto concerne i criteri costruttivi, gli impianti di protezione possono essere realizzati come impianti singoli o combinati con altri impianti di protezione. L'ammontare dei contributi forfettari è ora disciplinato nell'allegato 4.

L'UFPP amministra i contributi forfettari e vigila sulla garanzia della prontezza d'esercizio degli impianti di protezione sulla base dei risultati dei controlli periodici degli impianti (cfr. art. 101). È responsabile del versamento dei contributi forfettari. In caso di manutenzione lacunosa o se i Cantoni non adempiono i loro obblighi secondo l'articolo 101, può procrastinare o rifiutare il versamento dei contributi. Il contributo può essere negato anche nel caso sia costatato il mancato rispetto dei vincoli e delle condizioni poste o se gli impianti di protezione non possono essere tenuti in esercizio secondo la loro funzione per motivi tecnici o per mancanza di personale. Le vie legali sono disciplinate dall'articolo 87 capoverso 3 LPPC.

### **Articolo 100 Controllo finale di impianti di protezione nuovi o rimodernati**

L'UFPP emana le disposizioni esecutive per la realizzazione e il rimodernamento di impianti di protezione in cui sono definiti in particolare la messa in esercizio, i controlli degli elementi costruttivi e delle installazioni tecniche, l'approvazione, la liquidazione e gli onorari. Dette disposizioni disciplinano anche la procedura e gli strumenti per il controllo finale.

### **Articolo 101 Controllo periodico degli impianti di protezione**

Capoversi 1–4: I controlli periodici degli impianti di protezione devono essere effettuati almeno una volta ogni dieci anni da personale dell'organo cantonale responsabile della protezione civile appositamente istruito. Di regola ogni anno viene controllato un decimo degli impianti. I Cantoni sono liberi di fissare intervalli di controllo più brevi. Indipendentemente dalla periodicità dei controlli, i Cantoni devono assicurare che gli impianti di protezione possano essere messi in esercizio. I risultati dei controlli periodici sono trasmessi una volta all'anno all'UFPP, che d'intesa con i Cantoni effettua periodicamente dei controlli. Esso può anche effettuare delle prove a campione non annunciate. Spetta ai Cantoni decidere se vogliono disporre di un impianto protetto per il proprio governo cantonale.

---

<sup>55</sup> RS 520.1

Capoverso 5: l'UFPP disciplina i dettagli dei controlli periodici. Esso stabilisce in particolare le responsabilità degli attori coinvolti nei controlli, la procedura, le esigenze poste al personale (p. es. chi è abilitato a effettuare i controlli e di quale tipo di istruzione deve disporre) e gli strumenti di controllo.

### ***Articolo 102 Soppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di impianti di protezione***

I Cantoni determinano nella pianificazione del fabbisogno gli impianti di protezione ancora necessari (cfr. art. 91 cpv. 1). Per quelli non più necessari occorre decidere in merito alla soppressione, al cambiamento di destinazione o alla dismissione.

Si parla di soppressione quando una costruzione di protezione (impianto di protezione o rifugio) non viene più utilizzata nella sua funzione originaria. Un cambiamento di destinazione o una dismissione sono quindi sempre precedute da una soppressione.

Al momento della soppressione occorre sempre vagliare la possibilità di utilizzare l'impianto di protezione o parti di essa a favore della protezione civile, la possibilità di cambiarne la destinazione per scopi vicini alla protezione civile secondo l'articolo 76 capoverso 2 e la possibilità di utilizzarlo per altri scopi. L'eventuale cambiamento di destinazione o l'uso per altri scopi devono essere accertati dal proprietario con il sostegno dell'organo cantonale responsabile della protezione civile. L'esito degli accertamenti deve essere trasmesso all'UFPP unitamente alla domanda di soppressione.

Se l'impianto di protezione non viene utilizzato per altri scopi, viene dismesso. L'UFPP decide in merito alla soppressione o alla dismissione e può fissare condizioni quadro o direttive in materia.

La decisione se un impianto di protezione soppresso sarà utilizzato per scopi di protezione civile o vicini ad essa (art. 76 cpv. 2), utilizzato per altri scopi o definitivamente dismesso ha una ripercussione diretta sui costi, in particolare sull'assunzione dei costi di smantellamento da parte della Confederazione.

Questa infatti si assume unicamente i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione dismessi. Non si assume invece tali costi se l'impianto continua ad essere utilizzato per scopi di protezione civile o se viene utilizzato per altri scopi (art. 91 cpv. 3 LPPC<sup>56</sup>). Si parla di smantellamento quando vengono rimosse almeno le installazioni tecniche di cui all'articolo 103.

### ***Articolo 103 Smantellamento delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione***

Capoverso 1: questo articolo riporta un elenco esaustivo delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione. Sono così specificati i costi presi a carico dalla Confederazione in caso di dismissione di un impianto di protezione (vedi commenti all'art. 102).

Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono gli impianti elettrici (p. es. installazioni di trasmissione analogiche e installazioni elettriche proprie della costruzione), gli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (p. es. filtri antigas negli impianti di ventilazione), gli impianti sanitari (p. es. sterilizzatori a vapore) e le componenti della parte edilizia da smantellare (p. es. pellicola di rivestimento del serbatoio in cemento armato). Non è considerata una componente della parte edilizia ai sensi della presente ordinanza ad esempio la struttura edilizia di base (involucro di cemento armato). La quantità di elementi da smantellate nel singolo caso dipende dal fatto se l'impianto sarà ancora utilizzato come rifugio oppure no.

Capoverso 2: l'UFPP può disciplinare i dettagli tecnici, ad esempio quali componenti comprendono in dettaglio le installazioni tecniche della costruzione di protezione, quali componenti devono essere smantellate e la procedura da seguire.

---

<sup>56</sup> RS 520.1



## **Sezione 4: Disposizioni comuni**

### ***Articolo 104 Esigenze minime per costruzioni di protezione***

Capoversi 1 e 2: fondamentalmente le costruzioni di protezione sono concepite per proteggere la popolazione e i militi della protezione civile in caso di conflitto armato. Devono quindi offrire protezione dagli effetti delle armi citate.

Capoverso 3: le esigenze minime poste all'equipaggiamento (p. es. sicurezza contro gli urti) e la qualità (p. es. qualità dell'armatura) delle costruzioni di protezione sono fissate nelle direttive dell'UFPP.

### ***Articolo 105 Manutenzione e prontezza d'esercizio delle costruzioni di protezione***

I dettagli tecnici per la manutenzione e la prontezza d'esercizio (come p. es. i punti da controllare nelle installazioni elettriche) sono definiti nelle direttive dell'UFPP.

### ***Articolo 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile***

Capoverso 1: le costruzioni di protezione (in particolare i rifugi privati) possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile. Tuttavia, lo stato originario (in particolare sul piano architettonico) deve poter essere ripristinato entro cinque giorni, ossia nel termine fissato per renderle operative in caso di conflitto armato. Si deve inoltre rispettare le prescrizioni in vigore, in particolare in materia di edilizia e di polizia del fuoco. Inoltre, l'utilizzo per scopi estranei alla protezione civile non deve in alcun modo ostacolare o impedire i controlli periodici degli impianti di protezione (CPI) e dei rifugi (CPR).

Capoversi 2-4: gli adeguamenti costruttivi e le modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche della costruzione in caso di utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile sottostanno all'autorizzazione delle autorità competenti.

Il termine di cinque giorni per il completo ripristino della prontezza d'esercizio vale soprattutto in caso di conflitto armato. Una catastrofe o una situazione d'emergenza (p. es. terremoto) può verificarsi in qualsiasi momento e senza preavviso. Gli impianti di protezione devono poter essere messi in esercizio in qualsiasi momento. Devono quindi avere sempre una prontezza d'esercizio sufficiente per essere messi subito in esercizio in caso d'evento. Fanno eccezione gli impianti di protezione secondo l'articolo 92 capoverso 1 lettera c e capoverso 4 prima frase. Allo stesso modo deve sempre essere garantita anche la prontezza d'esercizio dei rifugi pubblici previsti come alloggi di fortuna.

### ***Articolo 107 Delega di competenze legislative in materia di costruzioni di protezione***

Dato che dispone delle conoscenze tecniche necessarie in materia, all'UFPP sono delegate le competenze legislative volte all'attuazione uniforme a livello nazionale delle direttive per la progettazione, la realizzazione, la soppressione, l'equipaggiamento, il cambiamento di destinazione, la dismissione e il rimodernamento delle costruzioni di protezione.

### ***Articolo 108 Procedura di autorizzazione per componenti soggetti ad omologazione***

Determinati componenti possono essere utilizzati solo se soddisfano le esigenze specifiche volte a garantire l'effetto protettivo e le funzionalità delle costruzioni di protezione. I prodotti utilizzati per la realizzazione di costruzioni di protezione in Svizzera devono quindi essere omologati dall'UFPP (servizio di omologazione del Laboratorio

di Spiez). Per ottenere l'omologazione, i produttori devono sottoporre i loro prodotti a delle prove. Le esigenze sono regolamentate nelle pertinenti schede tecniche.

Sono soggetti ad omologazione unicamente i componenti dal cui buon funzionamento dipende, direttamente o indirettamente, la sopravvivenza degli occupanti della costruzione di protezione (componenti critiche e non critiche). L'UFPP definisce quali componenti rientrano in queste due categorie.

Questa delega conferisce all'UFPP la competenza di emanare nuove basi legali.

La riscossione di una tassa corrisponde alla prassi attuale. La scheda tecnica «Gestione della qualità dei componenti soggetti a prova nel settore della protezione civile» regola le tariffe e il relativo sistema da oltre 25 anni.

## **Capitolo 10: Disposizioni penali**

### **Articolo 109**

Capoverso 1: il primo capoverso dell'articolo 14 statuisce che per l'apprezzamento medico i militi della protezione civile devono sottoporsi alla visita del medico di fiducia e del medico specialista su disposizione dell'organo che ha emesso la convocazione o la chiamata in servizio. Per questa visita sono convocati conformemente all'articolo 11 capoverso 1. Secondo l'articolo 88 LPPC<sup>57</sup>, i militi che intenzionalmente non danno seguito alla convocazione sono punibili. Le infrazioni secondo l'articolo 14 capoverso 1 sono pertanto punibili conformemente all'articolo 88 LPPC.

Capoverso 2: secondo l'articolo 89 LPPC, le infrazioni alle disposizioni esecutive della LPPC sono punibili. L'articolo 89 capoverso 1 LPPC statuisce che chiunque violi intenzionalmente una prescrizione esecutiva della LPPC la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione, è punito con la multa. Inoltre, l'articolo 89 capoverso 2 LPPC prevede una punizione anche per chi ha agito per negligenza. Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, conformemente all'articolo 89 capoverso 3 LPPC l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale, limitandosi ad ammonire l'interessato.

Secondo l'articolo 109, in ottemperanza all'articolo 89 LPPC è punito chi contravviene all'articolo 25 o all'articolo 43.

La disposizione corrisponde a grandi linee al diritto preesistente.

## **Capitolo 11: Disposizioni finali**

### **Articolo 110 Esecuzione e vigilanza**

Capoverso 1: le autorità federali e cantonali competenti sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza nell'ambito delle loro competenze.

Capoverso 2: l'UFPP continua a disciplinare l'esecuzione del versamento di una parte dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Capoverso 3: come finora l'UFPP esercita la vigilanza sui Cantoni e i Comuni nell'ambito della protezione civile.

### **Articolo 111 Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

L'OPC<sup>58</sup>, l'OFGS<sup>59</sup>, l'OIPU<sup>60</sup> e l'OAMP<sup>61</sup> sono abrogate.

---

<sup>57</sup> RS 520.1

<sup>58</sup> RS 520.11

Le attuali ordinanze sono state parzialmente modificate e riunite in un'unica nuova ordinanza sulla protezione civile.

Le modifiche apportate ad altri atti normativi sono di natura puramente redazionale.

### **Articolo 112 Disposizioni transitorie**

Considerate le modifiche alle funzioni secondo l'allegato 1, le disposizioni transitorie permettono ai Cantoni di adottare le misure organizzative e amministrative necessarie e di adattare la loro offerta formativa entro il 31 dicembre 2022.

Per fissare le condizioni d'ammissione ai corsi per quadri secondo l'allegato 2 nella fase di transizione, nell'allegato 5 sono riportate le funzioni equivalenti secondo il diritto attualmente in vigore.

### **Articolo 113 Entrata in vigore**

È previsto che la nuova ordinanza entri in vigore congiuntamente alla nuova LPPC.

### **Allegato 1**

Le funzioni elencate nell'allegato 1 assicurano che le prestazioni della protezione civile possano essere fornite con una struttura a sezioni. La novità risiede nel fatto che tutti i settori sono ora strutturati, in modo uniforme, nei livelli di truppa, capigruppo e capisezione. Ciò semplifica e rafforza la condotta nella protezione civile.

Con le sezioni si possono formare delle compagnie, e con più compagnie dei battaglioni. Le compagnie continueranno ad essere condotte da comandanti di compagnia, e i battaglioni da comandanti di battaglione. I comandanti di battaglione dispongono di uno stato maggiore con un aiutante al comando per ogni settore dell'istruzione di base. Oltre alle prestazioni fornite dalle sezioni di aiuto alla condotta, la protezione civile dovrà essere in grado anche in futuro di supportare gli organi di condotta con collaboratori di stato maggiore. Dato che le funzioni di stato maggiore assunte dai militi della protezione civile in un organo di condotta sono molteplici, è stata creata la funzione di ufficiale dell'organo di condotta. Questi ufficiali possono assumere ad esempio la funzione di capo Care, capo analisi della situazione, capo telematica o capo NBC. Prestano il loro servizio nell'organo di condotta e dal punto di vista amministrativo sono subordinati al comando della protezione civile. Le funzioni di specialista saranno limitate ai compiti delle formazioni specializzate e alla logistica. I compiti supplementari come ad esempio il taglio della legna, i dispositivi anticaduta, compiti nel campo della sicurezza o la gestione di una linea telefonica informativa (Infoline) possono essere svolti senza cambiare funzione. Le competenze necessarie sono assunte nell'ambito di un'istruzione complementare conformemente all'articolo 63.

### **Allegato 2**

Dall'allegato 2 si desume quali servizi d'istruzione occorre adempiere per assumere una funzione di quadro secondo l'articolo 31 della presente ordinanza. I singoli moduli si riferiscono sempre a una determinata funzione. Le condizioni d'ammissione indicano la funzione necessaria per accedere alla formazione. La durata dell'istruzione del livello di capigruppo e del servizio pratico è flessibile per tenere debitamente conto delle specificità cantonali.

---

<sup>59</sup> RS 520.112

<sup>60</sup> RS 520.14

<sup>61</sup> RS 520.15

### ***Allegato 3***

Per motivi di protezione dei dati, in questo allegato sono elencati tutti i dati che possono essere registrati nel sistema di amministrazione dei corsi secondo l'articolo 65.

### ***Allegato 4***

Questo allegato riassume in una tabella dettagliata i contributi forfettari annui per gli impianti di protezione (conformemente all'art. 99).

### ***Allegato 5***

L'allegato 5 indica a quali vecchie funzioni equivalgono quelle nel nuovo diritto. Nel periodo di transizione è così possibile stabilire le condizioni d'ammissione ai corsi per quadri secondo l'allegato 2. Esso funge inoltre da direttiva per il passaggio dalle attuali funzioni a quelle nuove.

Secondo la nuova normativa sarà possibile assumere compiti supplementari come il taglio della legna o la gestione di una linea telefonica informativa (Infoline) senza cambiare funzione. Le istruzioni complementari necessarie a tal fine saranno registrate nel libretto di servizio e nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) alla voce «formazioni supplementari», senza bisogno di cambiare funzione.

### ***Allegato 6***

Vedi commenti all'articolo 111.